

COMUNE DI TELTI

Provincia di SASSARI

ORGANO DI REVISIONE ECONOMICO-FINANZIARIA

Verbale n. 28 Data 22/12/2021	OGGETTO: RICOGNIZIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI PUBBLICHE EX ART. 20 D.LGS. 19.08.2016 N. 175, COME MODIFICATO DAL D.LGS. 16.06.2017 N. 100.
--	--

L'anno 2021, il giorno ventidue del mese di dicembre, l'organo di revisione economico ha espresso il proprio parere in merito alla proposta di deliberazione di C.C. n. 69 del 21/12/2021 avente ad oggetto: **"Art. 20, D.lgs 175/2016 Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica. Ricognizione periodica delle partecipazioni del Comune di Telti al 31/12/2020 e Relazione a consuntivo stato attuazione razionalizzazione ordinaria società partecipate detenute al 31/12/2019."**

L'Organo di Revisione

Rilevato che il Testo unico delle società partecipate dispone che l'Ente deve procedere alla razionalizzazione periodica, di cui all'articolo 20, a partire dall'anno 2018 con riferimento alla situazione al 31 dicembre 2017 (articolo 26, comma 11).

Preso atto dell'obbligo, in capo all'Ente, di adottare un Piano di razionalizzazione delle società partecipate, con il duplice obiettivo di tagliare costi e ridurre il numero delle partecipate sulla base di un'accurata analisi degli assetti societari, da predisporre tenuto conto delle forme organizzative e gestionali presenti sul territorio.

Considerato che, a presidio di questo processo di riordino societario, l'articolo 20, comma 7, del D.Lgs n. 175/2016 prevede pesanti sanzioni (fino a 500mila euro) per gli Enti locali inadempienti i quali, anche se investiti del ruolo di "socio pubblico" con intensità tali da non essere suscettibili di influire sugli organismi partecipati, hanno comunque l'obbligo di monitorare le partecipazioni azionarie, anche se di modesta entità.¹

L'Organo di Revisione, pur non essendo direttamente investito dall'adempimento di legge di un obbligo di parere, riconosce che sussistono valide ragioni per non sottovalutare gli adempimenti connessi al processo in esame, riconducibili al fatto che gli obiettivi e i criteri d'azione connessi alla razionalizzazione delle partecipate sono suscettibili di influire significativamente sul bilancio dell'Ente locale, sia in conseguenza di un'auspicata riduzione delle partecipate, sia con l'adozione di politiche di efficientamento che incidano soprattutto sulle società partecipate con reiterate perdite gestionali.

Si ribadisce, in ogni caso, l'importanza dell'applicazione dei principi di sana gestione finanziaria e di buon andamento nella gestione dei rapporti con le partecipate, tanto da allontanare, sotto qualsiasi aspetto, il tema della crisi d'impresa disciplinato dall'articolo 14 del D.Lgs n. 175/2016 ove, al primo comma, si dispone che, nei casi più gravi, le società a partecipazione pubblica sono soggette alle disposizioni sul fallimento e sul concordato preventivo, mentre al comma 5 è sancito il divieto di ricapitalizzare le società pubbliche con reiterate perdite di bilancio.

Viste

- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 63 del 27.12.2010, con la quale il Comune di Telti ha provveduto ad effettuare la ricognizione delle proprie società partecipate ai sensi dell'art 3, commi 27-33, della L. 244/2007, autorizzando il mantenimento delle società ritenute indispensabili per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'Ente e la dismissione di quelle ritenute, diversamente, non necessarie;

¹ Secondo la Corte dei conti, Sezione di controllo per la Calabria (deliberazione n. 17/2017), la mancata adozione del piano di razionalizzazione delle società partecipate si configura quale grave irregolarità ai sensi dell'articolo 148-bis del Tuel anche nel caso in cui il Comune sia titolare di partecipazioni esigue, costituite da quote di adesione non inquadrabili nella tipologia delle partecipazioni di controllo e/o di collegamento.

- il decreto sindacale n. 2 del 30.03.2015, con il quale l'Ente ha adottato il piano operativo di razionalizzazione delle proprie società partecipate a valere sull'esercizio finanziario 2015, in ottemperanza a quanto prescritto dall'art. art. 1, commi 611 e 612 della Legge 190/2014;
- il decreto sindacale n. 5 del 24.03.2016 con il quale il Comune di Telti ha adottato il piano di razionalizzazione delle società partecipate per l'esercizio 2016;
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 60 del 25.09.2017 con la quale l'Ente, in ottemperanza all'art. 24, del DLgs 175/2016 (Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica), ha adottato il documento di revisione straordinaria di razionalizzazione delle proprie società partecipate che costituiva aggiornamento del piano operativo di razionalizzazione adottato ai sensi del comma 611 e 612 della Legge 190/2014;
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 44 del 28.12.2018, con la quale l'Ente, in ottemperanza all'art. 20, del DLgs 175/2016 ha adottato il documento di ricognizione ordinaria delle proprie società partecipate al 31/12/2017;
- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 44 del 30.12.2019, l'Ente, in ottemperanza all'art. 20, del DLgs 175/2016 ha adottato il documento di ricognizione ordinaria delle proprie società partecipate al 31/12/2018;
- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 52 del 29.12.2020, l'Ente, in ottemperanza all'art. 20, del DLgs 175/2016 ha adottato il documento di ricognizione ordinaria delle proprie società partecipate al 31/12/2019;

Accertato che, all'esito delle dismissioni intervenute ai sensi delle precedenti ricognizioni delle partecipazioni societarie il Comune di Telti partecipa, attualmente, al capitale delle seguenti società:

- I. & G. GALLURA SPA in liquidazione;
- ABBANOA SPA;
- STL GALLURA COSTA SMERALDA SPA in liquidazione;

Visto il documento "Ricognizione periodica delle partecipazioni del Comune di Telti al 31.12.2020", allegato alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale;

Rilevato che, per ciascuna società il documento riporta le risultanze della verifica circa la sussistenza dei presupposti per la razionalizzazione previsti dall'art. 20 del DLgs 175/2016, Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica e le conseguenti azioni di razionalizzazione delle stesse;

Visto lo stato di attuazione della procedura di liquidazione delle società I&G GALLURA SPA in liquidazione, in ottemperanza a quanto previsto dal provvedimento di revisione straordinaria adottato ai sensi dell'art. 24 del TUSP, con delibera di C.C. n. 60 e 65/2017.

Atteso che non si ricevono informazioni ufficiali in relazione a STL GALLURA COSTA SMERALDA SPA in liquidazione e che per la società I. & G. GALLURA SPA in liquidazione, il documento riporta altresì le azioni poste in essere alla data odierna, finalizzate alla liquidazione della stessa;

Visto il contenuto del Documento, in particolare il mantenimento senza interventi della partecipazioni:

- Abbanoa SPA.

Visti

i pareri favorevoli di regolarità contabile e di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa espressi dal Responsabile del Servizio Finanziario ai sensi degli artt 49, comma 1 e 147-bis, comma 1 del D.Lgs n. 267/2000

Esprime:

parere **FAVOREVOLE**

all'approvazione della proposta di deliberazione in oggetto relativa alla ricognizione periodica, di cui all'articolo 20, D.Lgs 175/2016 delle partecipazioni societarie possedute dal Comune di TELTI alla data del 31/12/2020.

Invita l'Ente a

- **monitorare attentamente e costantemente** l'andamento dei costi dei servizi forniti dalle società partecipate, al fine di assicurare l'ottimale contenimento delle spese connesse;
- **verificare periodicamente** i bilanci delle società partecipate anche attraverso incontri periodici con gli Amministratori e i relativi Organi di Controllo;
- **vigilare con massima attenzione** l'incidenza delle spese sul bilancio complessivo comunale per le forniture ricevute, attuando le opportune scelte qualora emergesse un disavanzo in sede di controllo delle gestioni
- ***inviare alla Sezione Regionale di Controllo della Corte dei conti e a tutte le società partecipate*** copia della deliberazione di Consiglio comunale in questione.

Il Revisore ricorda inoltre che, in base quanto riportato nell'avviso del MEF, "tutti i documenti approvati ai sensi dell'art. 20 del TUSP dovranno essere inviati alla *Struttura di indirizzo, monitoraggio e controllo sull'attuazione del TUSP* (istituita presso il Dipartimento del Tesoro ai sensi dell'art. 15 del TUSP) **esclusivamente** attraverso l'applicativo *Partecipazioni*, fermo restando l'obbligo di comunicazione alla competente Sezione della Corte dei conti ai sensi dell'art. 20, comma 3, del TUSP.

Analogamente allo scorso anno, attraverso l'applicativo *Partecipazioni* saranno acquisiti, contestualmente e in maniera integrata, anche i dati richiesti ai fini del censimento annuale delle partecipazioni in società e in soggetti di forma non societaria e dei rappresentanti in organi di governo di società o enti, ai sensi dell'art. 17 del D.L. n. 90/2014."

Copia del presente verbale è trasmesso al Presidente del Consiglio, al Sindaco, al Dirigente del Settore Finanziario, e rimane agli atti dell'Organo di Revisione.

L'Organo di Revisione

Dott.ssa Simona Scanu